



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**REGOLAMENTO
COMUNALE

DI POLIZIA
MORTUARIA**



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione intesi a prevenire i pericoli che alla Pubblica Amministrazione potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di loro, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a- i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b- i cadaveri di persone originarie di Crevoladossola, ma aventi in vita la residenza fuori dal Comune, possono essere ricevuti nel Cimitero solo se sottoposti a cremazione.

*Le salme di persone appartenenti a famiglie originarie di Crevoladossola ma aventi in vita la residenza altrove, possono essere ricevute esclusivamente per tumulazione in loculi.
E' altresì consentito il ricongiungimento dei coniugi, indipendentemente dalla loro origine e dalla residenza del coniuge superstite al momento del decesso.*
 - c- I cadaveri di persone che, provenienti da questo comune hanno residenza in strutture assistenziali o residenti presso parenti esclusivamente per motivi di assistenza sanitaria o geriatrica.
 - d- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel comune stesso;
 - e- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - f- i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 2 –COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale

Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati, come previsto dall'art. 22 della L. 8 marzo 1990, n. 142, dagli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a- L'Ufficio dei Servizi Demografici provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, compresi gli atti contrattuali.
 - b- L'Ufficio di ragioneria provvede agli atti contabili;
 - c- L'Ufficio tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 3 – RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a- la visita necroscopica
 - b- il servizio d'osservazione dei cadaveri
 - c- il recupero e relativo trasporto di salme accidentate
 - d- l'inumazione in campo comune
 - e- **la cremazione**
 - f- la deposizione delle ossa in ossario comune
 - g- feretro per le salme di persone i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa,



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che ne facciano carico.

3. tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto secondo i casi su supporto cartaceo o informatico, a *disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. N. 285 del 10.9.1990* che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a- l'orario di apertura e chiusura del Cimitero
 - b- copia del presente Regolamento Comunale
 - c- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - d- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e quello successivo
 - e- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
 - f- ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia considerata opportuna da parte degli interessati o dal pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
 - g- il registro dei reclami e delle osservazioni

DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI; ACCERTAMENTO DI MORTE; TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA.

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Nel deposito d'osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei famigliari.
3. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 avente ad oggetto "Norme per l'accertamento e la certificazione di

morte" e del relativo Decreto Ministero sanità n. 582 del 22.8.1994 avente ad oggetto "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modifiche e integrazioni incompatibili o in contrasto con la legge 29.12.1993, n. 578 e con il decreto ministro Sanità n. 582 del 22.8.1994.

4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo d'osservazione come definito dal punto 3:1 della Circolare Ministero sanità n. 24 del 24.6.1993, e in ogni modo non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla disposizioni del D.P.R. 285/90 capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Per trasporti funebri si intendono:
 - a- il trasporto delle salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio
 - b- il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o ove comunque di trovino, al Cimitero che deve avvenire la sepoltura



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- c- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune
- d- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero e da altro comune o dall'estero.

3. Il trasporto funebre di cui all'art. 7, 2° comma, lettera b, comprende il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura e viene effettuato con idoneo carro funebre, secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati dal precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

Art.8 – RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a- la rimessa deve trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia da ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale.
- b- la rimessa deve essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni.
- c- Dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione.
- d- Lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione, avvengano nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 9 – ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

3. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (es. in caso di più festività consecutive)

I servizi di trasporto funebre e i funerali non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (es. più festività consecutive)

Art. 10 – MODALITA' DEI TRASPORTI

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini in età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o di più parti di cadaveri. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei famigliari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Art. 11 – LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO

1. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.
2. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
3. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

Art. 12 – TRASPORTI PARTICOLARI

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, Istituti o altrove), il Sindaco può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

CIMITERI – SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 13 – SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale mediante convenzione con terzi.
3. Il Responsabile del Servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Presente Regolamento.

Art. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a- campi di inumazione
 - b- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - c- tumulazioni individuali (loculi)
 - d- tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - e- cellette ossario
 - f- cellette cinerarie
 - g- ossario comune
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le loro dimensioni massime.

Art. 15 – CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei famigliari, può essere autorizzata dal Comune la installazione di un copritomba, secondo la tipologia indicata nella tavola "A"
2. L'installazione del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 69 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285.

Art. 16 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a- nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di anni 99 dalla data della concessione;
 - b- nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di anni 30 dalla data di concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione.
 - b1. dell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) conseguenti a rinnovi di concessioni. Tali rinnovate concessioni, avranno la durata massima di anni 30. Potranno essere rilasciate concessioni di durata inferiore e per periodi fissi, non ulteriormente frazionabili, quinquennali o loro multipli. La durata del rinnovo dovrà comunque garantire un complessivo periodo minimo di tumulazione della salma di anni 30.
 - c- Nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata da 30 a 50 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo.
 - d- Nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di anni 50 dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - e- Nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera e), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata non superiore



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

alla durata di quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari ed è concesso in relazione alla disponibilità di sepolture.

3. In particolare le concessioni di cui alle lettere b), c), d) possono essere rinnovate più volte.

Art. 17 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nei seguenti casi:
 - a- qualora siano destinate ad essere tumulate in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili
 - b- si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere a carico del concessionario
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso in cui alla lettera a)
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione del canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione.

Art. 18 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 19 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Responsabile del Servizio Demografico regola con propria determina le esumazioni ed estumulazioni necessarie.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 20 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83 1° comma del D.P.R. 10.settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei famigliari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai famigliari
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di famigliari o di altre persone diverse dal personale comunale o di quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve diverse disposizioni che l'Autorità giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 21 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni fossero rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta della operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Demografici.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 24 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 22 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Responsabile del Servizio provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni,

a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavo delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Responsabile del servizio può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ad affini entro il sesto grado, purchè il materiale e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al secondo comma.
7. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D. l.vo 5.2.1997, n. 22, devono essere smaltiti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 122/19675 del 02.6.1997 e dalla Circolare del Ministero Sanità n. 24 del 24.6.1993.

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 23 – SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 16, I comma, lettera b), c), d).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa sul bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione;
 - La sua durata;
 - La persona o le persone o, nel caso Enti e Collettività, degli organi del concessionario;
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - La prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
 5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
 7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle arre attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate all'art. 433 del CC. disposto dell'art. 1 del presente Regolamento, intendendosi il diritto alla sepoltura riferita al momento della stipula dell'atto di concessione.
 4. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il Concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

Art. 25 – CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 26 – MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del Presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. La concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi sono consentite soltanto nei seguenti casi:
 - a- a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado
 - b- a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art. 24 – CONCESSIONARI

1. Il Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il Concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza, oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un Procuratore Speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concessa a persone fisiche il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alla persona della sua famiglia.



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Art. 27 – VIGILANZA

1. Il responsabile del Servizio esercita la vigilanza sul corretto esercizio della concessione.
2. Il Sindaco esercita la sovrintendenza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 28 – SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture ad inumazione vengono disposte, esclusivamente, al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm. 220 per cm. 80, una profondità non inferiore a cm. 200 e devono distare l'una dall'altra cm. 50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di cm. 60 che separano fossa da fossa.
4. Sulle aree ad inumazione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 170 per cm. 70. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 100 dal piano di campagna.
5. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 15, 2° e 3° comma.

Art. 29 – DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Hanno diritto di sepoltura, nelle sepolture ad inumazione le persone indicate nell'art. 1, 2° comma.

Art. 30 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione

costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 16 comma 2.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo; che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette, portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, purchè conformi alle tipologie previste.
6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza d'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Municipale.

Art. 31 – TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a- l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.
 - b- L'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 30% del valore della costruzione.
3. I lavori dovranno avere inizio entro 1 anno ed essere completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere autorizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione, previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione delle lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 32 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 33 – CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Art. 34 – SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio, oppure quanto sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto di altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi aventi l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 35 – DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Responsabile del Servizio.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autentica, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 36 – MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 24 2° e 3° comma, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 24, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 39.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 24, abbiano titolo per assumere le qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 39.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 37 – SEPOLTURE PRIVATE – SCADENZA

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 16, 2° comma.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 24.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 5.

Art. 38 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 39 – DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Responsabile del Servizio.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il congruo termine.
4. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del responsabile, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti; l'originale di essa, corredata dalle ricerche esperite e da altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 40 – REGISTRI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ogni dato sulla sepoltura privata è inserito nel registro allo scopo istituito. In tale registro sono annotati tutti gli elementi utili. Il registro può essere tenuto anche con sistemi informatici.
2. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati in duplice copia, e la vidimazione del sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 41 – CONCESSIONI PERPETUE

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 42 – RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato, $C = t - (t/d * r)$ dove:
C = corrispettivo da rimborsare
t = tariffa di concessione corrisposta
d = durata della concessione
r = anni residui della concessione determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.
3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a anni 99.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43 – DIVIETI

4. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:
 - a- fumare, tenere comportamento chiacchioso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora
 - b- introdurre oggetti estranei o indecorosi
 - c- rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi
 - d- abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
 - e- asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia
 - f- calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali
 - g- disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti
 - h- distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro
 - i- fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del comune e degli interessati



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- l- eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune
- m. chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco
- n. assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato
- a- introdurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi.
- b- Svolgere cortei o simili salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco
- c- Coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione
- d- Entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali. E' vietato inoltre introdurre animali.

5. In caso di violazione del Regolamento o dell'3e prescrizioni indicate nelle autorizzazioni si applica quando previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico delle legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 44 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

- 1. Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
- 2. Inoltre è tenuto:
 - a- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
 - b- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - c- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
- 3. al personale suddetto è vietato:

- a- eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
- b- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte
- c- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire, o meno, promozione commerciale
- d- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
- e- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di previsione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private a base di norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- 3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura che trattasi.



COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 46 – DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 47 – RESPONSABILE DI SERVIZIO

1. Spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti comprovanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, 142.

Art. 48 – CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 49 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto della "immemorabile" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla

2. concessione. (nota - trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia)
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esecuzione dal pagamento del canone stesso.
4. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipulazione del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 36 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.
5. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di loro, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 34, 5° comma.
6. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione ritorna nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.